

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 257/A

Il Consiglio Federale

- ritenuto opportuno emanare il nuovo testo del Regolamento del Settore per Attività Giovanile e Scolastica;
- visto l'art. 27 dello Statuto Federale

- delibera

- di emanare il nuovo testo del Regolamento del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica secondo il testo riportato nell'allegato sub A) della presente delibera. Il nuovo Regolamento entrerà in vigore dal 1° luglio 2016.

PUBBLICATO IN ROMA IL 27 GENNAIO 2016

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio

**REGOLAMENTO
DEL SETTORE PER L'ATTIVITÀ GIOVANILE E SCOLASTICA**

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
Art. 1 II Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica	Art. 1 II Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica
<p>1. II Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica disciplina ed organizza, con finalità tecniche, didattiche e sociali, l'attività dei calciatori di ambo i sessi, in età compresa tra gli otto ed i sedici anni, tesserati per Società o Associazioni associate nelle Leghe o che svolgono la loro attività esclusivamente nel Settore stesso. Parimenti, organizza e disciplina l'attività dei giovani calciatori di ambo i sessi che frequentano le Scuole che aderiscono alle iniziative programmate d'intesa con il C.O.N.I. e con le istituzioni scolastiche preposte.</p> <p>2. II Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, nel quadro degli indirizzi fissati dal Consiglio Federale, opera per il tramite dei propri organi centrali e periferici di concerto con i corrispondenti organi del C.O.N.I. e degli altri enti interessati alla diffusione dell'attività motoria ed allo sviluppo della pratica sportiva in ambito giovanile.</p>	<p>1. II Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica (di seguito: "Settore") disciplina ed organizza, con finalità tecniche, didattiche e sociali, l'attività dei calciatori di ambo i sessi, in età compresa tra i cinque ed i sedici anni, tesserati per Società o Associazioni associate nelle Leghe o che svolgono la loro attività esclusivamente nel Settore stesso. Parimenti, organizza e disciplina l'attività dei giovani calciatori di ambo i sessi che frequentano le Scuole che aderiscono alle iniziative programmate d'intesa con il C.O.N.I. e con le istituzioni scolastiche preposte.</p> <p>2. II Settore, nel quadro degli indirizzi fissati dal Consiglio Federale, opera per il tramite dei propri organi centrali e dei Coordinatori Federali di concerto con altri enti interessati alla diffusione dell'attività motoria ed allo sviluppo della pratica sportiva in ambito giovanile.</p>
Art. 2 L'attività del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica	Art. 2 L'attività del Settore
<p>1. II Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica realizza i propri fini istituzionali mediante le seguenti attività:</p> <p>a) attività con finalità tecnico-sportive:</p> <ul style="list-style-type: none"> - organizzazione dei campionati e tornei delle categorie di competenza; - organizzazione dell'attività calcistica in ambito scolastico; - preparazione e formazione delle squadre di rappresentativa regionali, provinciali e locali; - organizzazione di altre manifestazioni, secondo i programmi fissati dal Comitato Direttivo; 	<p>1. II Settore realizza i propri fini istituzionali mediante le seguenti attività:</p> <p>a) attività con finalità tecnico-sportive:</p> <ul style="list-style-type: none"> - organizzazione dei campionati e tornei delle categorie di competenza; - organizzazione dell'attività calcistica in ambito scolastico; - fissazione dei criteri per lo svolgimento delle attività delle rappresentative regionali, provinciali e locali di Settore Giovanile; - organizzazione delle attività delle rappresentative femminili giovanili di competenza del Settore; - organizzazione di altre manifestazioni,

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
<p>b) attività con finalità didattico-organizzative:</p> <ul style="list-style-type: none"> - istruzione ed addestramento dei calciatori “giovani” che frequentano i “Centri di avviamento al calcio” e le “Scuole di calcio” riconosciute dalla F.I.G.C. sulla base dei criteri fissati dal Settore Tecnico; - organizzazione di corsi per dirigenti di società; - corsi di informazione ed aggiornamento per Insegnanti di Educazione Fisica e dei Maestri di Scuole Elementari ed aggiornamento degli allenatori e degli istruttori operanti in ambito giovanile, mediante corsi organizzati in collaborazione con il Settore Tecnico; <p>c) attività con finalità sociali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - adozione di iniziative tendenti a stimolare lo sviluppo dell'attività motoria ad indirizzo calcistico in tutti gli ambienti nei quali si realizza l'aggregazione giovanile ed in particolare nella Scuola; - promozione di incontri e riunioni, anche di concerto con organi pubblici, per favorire l'associazionismo sportivo; - interventi idonei a diffondere il valore educativo della pratica sportiva; - sensibilizzazione degli enti pubblici territoriali per l'impegno alla realizzazione dell'impiantistica sportiva necessaria allo svolgimento delle attività di base; - diffusione di nozioni di igiene, medicina e psicopedagogia nell'ambito delle società, degli allenatori e degli istruttori sulla base di specifiche ricerche condotte dal Settore Tecnico. 	<p>secondo i programmi fissati dal Consiglio Direttivo;</p> <p>b) attività con finalità didattico-organizzative:</p> <ul style="list-style-type: none"> - istruzione ed addestramento dei calciatori “giovani” che frequentano i “Centri calcistici di base” e le “Scuole di calcio” riconosciute dalla F.I.G.C. sulla base dei criteri stabiliti d'intesa con il Settore Tecnico; - organizzazione di corsi per dirigenti di società; - organizzazione corsi di informazione ed aggiornamento per Insegnanti di Educazione Fisica e dei Maestri di Scuole Elementari ed aggiornamento degli allenatori e degli istruttori operanti in ambito giovanile, mediante corsi organizzati in collaborazione con il Settore Tecnico; <p>c) attività con finalità sociali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - adozione di iniziative tendenti a stimolare lo sviluppo dell'attività motoria ad indirizzo calcistico in tutti gli ambienti nei quali si realizza l'aggregazione giovanile ed in particolare nella Scuola; - promozione di incontri e riunioni, anche di concerto con organi pubblici, per favorire l'associazionismo sportivo; - interventi idonei a diffondere il valore educativo della pratica sportiva; - sensibilizzazione degli enti pubblici territoriali per l'impegno alla realizzazione dell'impiantistica sportiva necessaria allo svolgimento delle attività di base; - diffusione di nozioni di igiene, medicina e psicopedagogia nell'ambito delle società, degli allenatori e degli istruttori sulla base di specifiche ricerche condotte dal Settore Tecnico.
<p style="text-align: center;">Art. 3</p> <p style="text-align: center;">Gli organi direttivi centrali del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica</p> <p>1. Sono organi direttivi centrali del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) il Presidente; b) i tre Vice-Presidenti; c) il Consiglio Direttivo; d) la Commissione per l'Attività Scolastica; 	<p style="text-align: center;">Art. 3</p> <p style="text-align: center;">Gli organi centrali del Settore</p> <p>1. Sono organi direttivi centrali del Settore:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) il Presidente; b) i tre Vice-Presidenti, di cui il più anziano nella carica assume la funzione di vicario e a parità di anzianità di carica il più anziano anagraficamente;

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
<p>e) la Commissione per l'Attività di Base.</p>	<p>c) il Consiglio di Presidenza; d) il Consiglio Direttivo.</p> <p>2. Gli organi direttivi centrali del Settore si avvalgono delle seguenti Commissioni, le quali operano in funzione consultiva e/o propositiva: a) la Commissione per l'Attività Scolastica; b) la Commissione per l'Attività di Base; c) la Commissione Medico-Scientifica.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 4 Il Presidente</p> <p>1. Il Presidente del Settore per l'attività giovanile e scolastica è nominato, per un quadriennio sulla base di un programma per obiettivi, dal Consiglio federale su proposta del Presidente federale. Il Presidente del Settore per l'attività giovanile e scolastica è responsabile di fronte al Consiglio federale del funzionamento del Settore e del perseguimento degli obiettivi programmatici determinati all'atto della nomina e sottoposti a verifica biennale. A tale scadenza, il Consiglio può eventualmente provvedere alla nomina di un nuovo Presidente.</p> <p>2. Il Presidente rappresenta ad ogni effetto il Settore, convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo ed esercita il controllo su tutti gli organi centrali e sui Coordinatori Regionali e Provinciali, rispondendone direttamente al Presidente Federale.</p> <p>3. In caso di impedimento, le funzioni del Presidente vengono assunte dal Vice-Presidente più anziano nella carica e, nel caso di eguale anzianità, dal più anziano di età.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 4 Il Presidente ed i Vice Presidenti</p> <p>1. Il Presidente del Settore per l'attività giovanile e scolastica è nominato, per un quadriennio sulla base di un programma per obiettivi, dal Consiglio federale su proposta del Presidente federale. Il Presidente del Settore per l'attività giovanile e scolastica è responsabile di fronte al Consiglio federale del funzionamento del Settore e del perseguimento degli obiettivi programmatici determinati all'atto della nomina e sottoposti a verifica biennale. A tale scadenza, il Consiglio può eventualmente provvedere alla nomina di un nuovo Presidente.</p> <p>2. Il Presidente rappresenta ad ogni effetto il Settore, convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo e del Consiglio di Presidenza ed esercita il controllo su tutti gli organi centrali e sui Coordinatori Regionali e Provinciali, rispondendone direttamente al Presidente Federale.</p> <p>3. Il Presidente esamina ed approva i regolamenti dei tornei organizzati dalle società, a carattere nazionale ed internazionale, quest'ultimi su delega del Presidente Federale.</p> <p>4. In caso di impedimento, le funzioni del Presidente vengono assunte dal Vice-Presidente Vicario. In caso di impedimento, anche del Vice-Presidente Vicario, le funzioni del Presidente sono assunte dal Vice Presidente più anziano di età.</p> <p>5. Il Presidente, sentito il Consiglio Direttivo, può proporre al Presidente Federale la revoca dei Coordinatori Federali.</p>

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
<p>4. Il Presidente può adottare, in via d'urgenza, provvedimenti d'ordinaria competenza del Consiglio Direttivo al quale, comunque, gli stessi vengono sottoposti per la ratifica nella prima riunione utile.</p>	<p>6. Il Presidente può adottare, in via d'urgenza, provvedimenti d'ordinaria competenza del Consiglio Direttivo al quale, comunque, gli stessi vengono sottoposti per la ratifica nella prima riunione utile.</p>
	<p style="text-align: center;">Art.5 Il Consiglio di Presidenza</p> <p>1. Il Consiglio di Presidenza è composto dal Presidente del Settore e dai tre Vice Presidenti del Settore e si riunisce, convocato dal Presidente, ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità e comunque non meno di due volte per stagione sportiva.</p> <p>2. Il Consiglio di Presidenza coadiuva il Presidente del Settore nella preparazione di tutti gli atti di sua competenza.</p> <p>3. Il Consiglio di Presidenza ha la facoltà di esercitare tutte le altre funzioni conferitegli dal presente Regolamento.</p> <p>4. Alle riunioni del Consiglio assiste il Segretario del Settore.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 5 Il Consiglio Direttivo</p> <p>1. Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente, da un rappresentante indicato da ciascuna Lega, da un rappresentante indicato da ciascuna componente tecnica, da un rappresentante indicato dall'AIA, da un rappresentante indicato dal Settore Tecnico e da almeno 2 esperti indicati dal Presidente Federale.</p> <p>2. I componenti del Consiglio direttivo del Settore per l'attività giovanile e scolastica sono nominati dal Presidente federale, d'intesa con il Presidente del Settore, sentito il Consiglio federale. Fra i componenti del Direttivo sono nominati con le stesse modalità tre Vice Presidenti.</p> <p>3. La carica di componente del Consiglio</p>	<p style="text-align: center;">Art. 6 Il Consiglio Direttivo</p> <p>1. Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente, da un rappresentante indicato da ciascuna Lega, da un rappresentante indicato da ciascuna componente tecnica, da un rappresentante indicato dall'AIA, da un rappresentante indicato dal Settore Tecnico e da almeno 2 esperti indicati dal Presidente Federale.</p> <p>2. I componenti del Consiglio Direttivo del Settore per l'attività giovanile e scolastica sono nominati dal Presidente federale, d'intesa con il Presidente del Settore, sentito il Consiglio Federale. Fra i componenti del Direttivo sono nominati con le stesse modalità tre Vice Presidenti.</p> <p>3. La carica di componente del Consiglio</p>

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
<p>Direttivo non è incompatibile con altri incarichi nell'ambito del Settore.</p> <p>4. Partecipano di diritto alle riunioni del Consiglio Direttivo i Presidenti delle Leghe ed il Presidente del Settore Tecnico, inoltre, possono essere invitati a parteciparvi altri dirigenti in relazione ai loro specifici incarichi. Alle riunioni assiste il Segretario.</p>	<p>Direttivo non è incompatibile con altri incarichi nell'ambito del Settore.</p> <p>4. Alle riunioni del Consiglio Direttivo partecipano, senza diritto di voto, il Presidente Federale ed il Direttore Generale e possono partecipare su invito del Presidente, senza diritto di voto ed in relazione alle materie all'ordine del giorno, persone investite da particolari incarichi o qualifiche federali nonché personalità della società civile. Alle riunioni del Consiglio Direttivo sono sempre invitati:</p> <ul style="list-style-type: none"> - un rappresentante designato dalla Divisione Calcio a 5; - un rappresentante del Calcio Femminile designato dal Presidente Federale. <p>Alle riunioni assiste il Segretario del Settore.</p> <p>5. I verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo devono essere inviati, a cura del Segretario del Settore, al Presidente Federale.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 6 Competenze del Comitato Direttivo</p> <p>1. Il Comitato Direttivo ha le seguenti competenze:</p> <p>a) attende alla generale conduzione del Settore;</p> <p>b) delibera circa l'impiego delle somme destinate al Settore dalla F.I.G.C.;</p> <p>c) propone al Presidente Federale la nomina della Commissione per l'Attività Scolastica e dei dirigenti degli Organi periferici;</p> <p>d) nomina i componenti della Consulta Centrale e, di concerto con il Settore Tecnico, i responsabili tecnici dei "Centri di Avviamento al Calcio" presso gli Organi periferici;</p> <p>e) propone al Presidente Federale, ove ricorrano gravi motivi, lo scioglimento degli Organi</p>	<p style="text-align: center;">Art. 7 Competenze del Consiglio Direttivo</p> <p>1. Il Consiglio Direttivo si riunisce, convocato dal Presidente, almeno tre volte per stagione sportiva e ha le seguenti competenze:</p> <p>a) attende alla generale conduzione del Settore;</p> <p>b) approva il piano delle attività dei Coordinatori Federali, nel rispetto del budget assegnato dalla F.I.G.C.;</p> <p>c) programma le manifestazioni a carattere nazionale ed interregionali delle attività giovanili e scolastiche;</p> <p>d) collabora con il Settore Tecnico all'organizzazione di corsi di informazione per Insegnanti di Educazione Fisica e per Maestri di Scuole Elementari e di corsi per il conseguimento dell'abilitazione degli Istruttori di calcio e degli Allenatori di giovani calciatori;</p> <p>e) stabilisce, di concerto con l'Associazione Italiana Arbitri, gli indirizzi generali per</p>

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
<p>direttivi dei Comitati dipendenti;</p> <p>f) approva il piano delle attività dei Comitati dipendenti;</p> <p>g) programma le manifestazioni a carattere nazionale e le fasi interregionali delle attività giovanili e scolastiche organizzate alla base dai Comitati dipendenti;</p> <p>h) esamina i regolamenti dei tornei a carattere internazionale organizzati dalle società ed esprime il parere ai fini dell'approvazione dei medesimi da parte del Presidente Federale;</p> <p>i) autorizza lo svolgimento di manifestazioni per rappresentative indette dai Comitati dipendenti;</p> <p>l) collabora con il Settore Tecnico all'organizzazione di corsi di informazione per Insegnanti di Educazione Fisica e per Maestri di Scuole Elementari e di corsi per il conseguimento dell'abilitazione degli Istruttori di calcio e degli Allenatori di giovani calciatori;</p> <p>m) stabilisce, di concerto con l'Associazione Italiana Arbitri, gli indirizzi generali per l'istruzione dei dirigenti designati ad arbitrare le gare delle categorie di base;</p> <p>n) formula le proposte di modifica del Regolamento del Settore.</p>	<p>l'istruzione dei dirigenti designati ad arbitrare le gare delle categorie di base;</p> <p>f) ha facoltà di delegare, su proposta del Presidente del Settore, funzioni specifiche al Vice-Presidente vicario e assegnare determinati compiti agli altri Vice-Presidenti;</p> <p>g) può proporre al Presidente la istituzione di una o più commissioni dedicate a tematiche di competenza del Settore.</p>
Art. 7 ABROGATO	
Art. 8 ABROGATO	<p style="text-align: center;">Art.8 Gestione economico-finanziaria del Settore</p> <p>1. La gestione economico-finanziaria del Settore è disciplinata dai Regolamenti e dalle procedure federali in materia.</p>

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
<p style="text-align: center;">Art. 9</p> <p style="text-align: center;">La Commissione per l'Attività Scolastica e la Commissione per l'Attività di base</p> <p>1. La Commissione per l'Attività Scolastica è composta da un Componente del Consiglio Direttivo che la presiede e da sei membri, scelti fra dirigenti sportivi, operatori scolastici, psicologi dell'infanzia e dell'adolescenza ed esperti in ambito tecnico-sportivo, tutti nominati per due stagioni sportive dal Presidente Federale, d'intesa con i Vice-Presidenti Federali.</p> <p>2. La Commissione per l'Attività Scolastica appronta tutti i programmi per la diffusione e lo sviluppo del calcio in ambito scolastico.</p> <p>3. La Commissione per l'Attività di Base è composta da un Componente del Consiglio Direttivo che la presiede e da sei membri, scelti fra dirigenti sportivi, psicologi dello Sport ed esperti in ambito tecnico-sportivo, tutti nominati per due stagioni sportive dal Presidente Federale, d'intesa con i Vice-Presidenti Federali.</p> <p>4. La Commissione per l'Attività di Base appronta tutti i programmi per la diffusione e lo sviluppo del calcio in ambito di Base.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 9</p> <p style="text-align: center;">Le Commissioni</p> <p>1. La Commissione per l'Attività Scolastica è composta da un Componente del Consiglio Direttivo che la presiede e da sei membri, scelti fra dirigenti sportivi, operatori scolastici, psicologi dell'infanzia e dell'adolescenza ed esperti in ambito tecnico-sportivo, tutti nominati per due stagioni sportive dal Presidente Federale, d'intesa con i Vice-Presidenti Federali, sentito il Presidente del Settore.</p> <p>2. La Commissione per l'Attività Scolastica appronta tutti i programmi per la diffusione e lo sviluppo del calcio in ambito scolastico.</p> <p>3. La Commissione per l'Attività di Base è composta da un Componente del Consiglio Direttivo che la presiede e da sei membri, scelti fra dirigenti sportivi, psicologi dello Sport ed esperti in ambito tecnico-sportivo, tutti nominati per due stagioni sportive dal Presidente Federale, d'intesa con i Vice-Presidenti Federali, sentito il Presidente del Settore.</p> <p>4. La Commissione per l'Attività di Base appronta tutti i programmi per la diffusione e lo sviluppo del calcio in ambito di Base.</p> <p>5. La Commissione Medico-Scientifica è composta da almeno tre membri nominati dal Presidente Federale, d'intesa con i Vice-Presidenti Federali, sentito il Presidente del Settore.</p> <p>6. La Commissione Medico-scientifica assolve i compiti di carattere sanitario demandati al Settore Giovanile e Scolastico dalla F.I.G.C. ed in particolare svolge attività consultiva per gli altri organi direttivi nelle materie di competenza.</p>

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
<p style="text-align: center;">Art. 10 I Comitati Regionali</p> <p>1. I Comitati Regionali, con eccezione della Regione Trentino Alto Adige, ove il Comitato Regionale è sostituito dai Comitati Provinciali Autonomi di Trento e di Bolzano, sono retti da un organo direttivo composto dal Presidente, da un responsabile tecnico dell'attività di base, da un delegato all'attività scolastica e da quattro o più componenti, tutti nominati dal Presidente d'intesa con il Vice-Presidente Federale, i quali permangono nella carica per due stagioni sportive.</p> <p>L'incarico di Segretario è affidato a persona appartenente agli organici del C.O.N.I. ed iscritto nei ruoli della F.I.G.C.. Alle riunioni può essere invitato il medico responsabile dei servizi di tutela sanitaria dell'attività calcistica giovanile.</p> <p>2. Alle riunioni dell'organo direttivo del Comitato Regionale sono invitati il Presidente del Comitato Regionale della Lega Nazionale Dilettanti e, quando occorra, il responsabile Tecnico Regionale dei "Centri di avviamento al calcio".</p>	<p style="text-align: center;">Art. 10 L'organizzazione Periferica</p> <p>1. L'organizzazione periferica del Settore è di competenza dei Coordinatori Federali Regionali e dei Coordinatori Provinciali Autonomi di Trento e di Bolzano.</p> <p>2. Per le attività di competenza del Coordinatore, il Consiglio Direttivo nomina per due stagioni sportive su proposta del competente Coordinatore, un delegato tecnico dell'attività di base, un delegato all'attività scolastica, un delegato per l'attività femminile e un delegato per il calcio a 5. A tali cariche possono essere nominati coloro che posseggano specifiche competenze in materia e si applicano le disposizioni contenute nell'art. 29 dello Statuto federale e degli artt. 10 e 22 bis delle NOIF.</p>

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
<p style="text-align: center;">Art. 11 Competenze dei Comitati Regionali</p> <p>1. I Comitati Regionali hanno le seguenti competenze:</p> <p>a) realizzano, nel proprio ambito territoriale, i programmi deliberati dagli organi centrali del Settore;</p> <p>b) curano i rapporti e collaborano con gli organi regionali del C.O.N.I., delle istituzioni scolastiche e degli altri enti comunque interessati allo sviluppo della pratica sportiva;</p> <p>c) ricevono, per il tramite dei Comitati Provinciali e Locali, le domande di affiliazione delle società che intendono svolgere attività esclusiva nel Settore e ne curano la trasmissione alla Segreteria Federale;</p> <p>d) dichiarano inattive le società di cui al precedente punto c) qualora le stesse, nel corso di una stagione sportiva, non partecipino ad alcuna attività ufficiale;</p> <p>e) organizzano l'attività regionale delle categorie "giovannissimi" ed "allievi" e quella scolastica;</p> <p>f) coordinano le attività dei Comitati Provinciali e Locali dipendenti;</p> <p>g) segnalano l'esigenza di costituire o sopprimere i Comitati Locali;</p> <p>h) convocano le Assemblee Regionali ai fini della nomina dei delegati collettivi all'Assemblea Federale e programmano le riunioni periodiche regionali, provinciali e locali;</p> <p>i) formulano, per il tramite del Comitato Direttivo, le proposte di nomina dei dirigenti dei Comitati Locali di puro settore giovanile e, di concerto con gli Organi periferici della L.N.D., quelli dei Comitati Provinciali ed equiparati;</p> <p>l) amministrano, sotto la diretta responsabilità del Presidente, i fondi loro attribuiti;</p> <p>m) approvano i regolamenti dei tornei giovanili che si svolgono nell'ambito della regione;</p> <p>n) assolvono ad ogni altro compito loro affidato dagli organi centrali del Settore.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 11 Competenze dei Coordinatori Federali</p> <p>1. I Coordinatori Federali restano in carica per due stagioni sportive e comunque non oltre i 60 giorni successivi all'elezione del Presidente Federale ed hanno le seguenti competenze:</p> <p>a) realizzano, nel proprio ambito territoriale, i programmi deliberati dagli organi centrali del Settore;</p> <p>b) curano i rapporti e collaborano con i corrispondenti organi territoriali del C.O.N.I., delle istituzioni scolastiche e degli altri enti comunque interessati allo sviluppo della pratica sportiva;</p> <p>c) effettuano il controllo e il coordinamento dei "Centri Calcistici di Base" e delle "Scuole di Calcio" della regione sulla base delle direttive degli organi centrali del Settore;</p> <p>d) promuovono e organizzano nel proprio ambito territoriale le manifestazioni a carattere nazionale e le fasi interregionali delle attività giovanili e scolastiche;</p> <p>e) amministrano i fondi loro attribuiti per lo sviluppo delle attività delegate dagli organi centrali del Settore;</p> <p>f) sottopongono al Consiglio Direttivo del Settore le proposte di nomina dei delegati di cui all'art. 10 del presente Regolamento;</p> <p>g) assolvono ad ogni altro compito loro affidato dagli organi centrali del Settore.</p> <p>Norma Transitoria La disposizione concernente la durata del mandato dei Coordinatori Regionali entra in vigore con le nomine dei nuovi Coordinatori.</p>

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
<p style="text-align: center;">Art. 11 bis I Comitati Provinciali Autonomi di Trento e di Bolzano</p> <p>1. I Comitati Provinciali Autonomi di Trento e di Bolzano hanno natura unitaria di articolazione territoriali della Lega Nazionale Dilettanti e di organi periferici del Settore per l'attività Giovanile e Scolastica.</p> <p>2. I Comitati Provinciali Autonomi di Trento e di Bolzano, composti dagli organi elettivi previsti nel Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, nonché per quanto riguarda l'attività giovanile e scolastica, da un responsabile tecnico dell'attività di base e da un delegato all'attività scolastica nominati, per la durata di due stagioni sportive, dal presidente d'intesa con il Vice-Presidente Federale, hanno le seguenti competenze:</p> <p>a) Realizzano, nel proprio ambito territoriale, i programmi deliberati dagli organi centrali del settore;</p> <p>b) Curano i rapporti e collaborano con gli Organi provinciali del C.O.N.I., delle istituzioni scolastiche e degli altri enti comunque interessati allo sviluppo della pratica sportiva;</p> <p>c) Ricevono le domande di affiliazione delle società che intendono svolgere attività esclusiva nel Settore e ne curano la trasmissione alla Segreteria Federale;</p> <p>d) Dichiarano inattive le società di cui al precedente punto c) qualora le stesse, nel corso di una stagione sportiva, non partecipano ad alcuna attività ufficiale;</p> <p>e) Organizzano l'attività giovanile e scolastica in ambito provinciale;</p> <p>f) Provvedono al tesseramento dei calciatori "giovani" delle categoria in cui si articola l'attività giovanile;</p> <p>g) Propongono la costituzione e la soppressione dei Comitati Locali;</p> <p>h) Programmano ed indicano i corsi per dirigenti e le riunioni periodiche di società e di ogni altro organismo operante nel territorio di propria giurisdizione ed aderente alle attività del Settore;</p> <p>i) Controllano, per il tramite dei locali responsabili tecnici dei "Centri di avviamento</p>	<p style="text-align: center;">ABROGATO</p>

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
<p>al calcio”, il funzionamento dei Centri medesimi, delle “Scuole di Calcio” e di tutte le attività di base;</p> <p>j) Formulano, per il tramite della Lega Nazionale Dilettanti, le proposte di nomina dei dirigenti dei Comitati Locali;</p> <p>k) Amministrano, sotto la diretta responsabilità del presidente, i fondi loro attribuiti,</p> <p>l) Approvano i regolamenti dei tornei giovanili che si svolgono nell’ambito provinciale;</p> <p>m) Assolvono ad ogni altro compito a loro affidato dagli Organi Centrali del Settore.</p>	
<p style="text-align: center;">Art. 12 I Comitati Provinciali e Locali</p> <p>1. I Comitati Provinciali e Locali sono composti dal Presidente, da un Delegato all'attività scolastica, da un responsabile Tecnico dell'attività di base e da due o più componenti, nominati dal Presidente d'intesa con il Vice-Presidente Federale su proposta del Comitato Regionale, i quali permangono nella carica per una stagione sportiva.</p> <p>2. Le proposte di nomina relative ai Comitati Provinciali, laddove l'organo è unitario, debbono essere formulate di concerto dai Comitati Regionali della Lega Nazionale Dilettanti e del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica.</p> <p>3. I Comitati Locali sono costituiti laddove lo impongano particolari esigenze di organizzazione dell'attività periferica.</p>	ABROGATO
<p style="text-align: center;">Art. 13 Competenze dei Comitati Provinciali e Locali</p> <p>1. I Comitati Provinciali e Locali hanno le seguenti competenze:</p> <p>a) svolgono, in esecuzione degli indirizzi generali dettati dagli organi centrali del Settore e con il coordinamento dei Comitati Regionali, attività promozionale ai fini della maggiore diffusione del gioco del calcio nel territorio di competenza;</p>	ABROGATO

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
<p>b) curano i rapporti e collaborano con gli organi provinciali e locali del C.O.N.I., delle istituzioni scolastiche e degli altri enti comunque interessati allo sviluppo della pratica sportiva;</p> <p>c) raccolgono le domande di affiliazione delle società e dei nuclei scolastici che intendono svolgere attività esclusiva nel Settore;</p> <p>d) provvedono al tesseramento dei calciatori "giovani" delle categorie in cui si articola l'attività giovanile;</p> <p>e) organizzano l'attività giovanile e scolastica in ambito provinciale e locale;</p> <p>f) indicano, d'intesa con i Comitati Regionali, i corsi per dirigenti e le riunioni periodiche di società e d'ogni altro organismo operante nel territorio di propria giurisdizione ed aderente alle attività del Settore;</p> <p>g) controllano, per il tramite dei locali Responsabili Tecnici dei "Centri di avviamento al calcio", il funzionamento dei centri medesimi, delle "Scuole di calcio", e di tutte le attività di base;</p> <p>h) assolvono ad ogni altro compito loro affidato dal Comitato Regionale.</p>	
<p style="text-align: center;">Art. 14</p> <p style="text-align: center;">Uffici di Segreteria e Ufficio di Segreteria amministrativa</p> <p>1. La struttura amministrativa del Settore Giovanile e Scolastico è organizzata in base a criteri di efficienza, di efficacia e di economicità.</p> <p>2. La Segreteria è diretta dal Segretario del Settore, che ne coordina l'attività. Il Segretario cura l'esecuzione delle deliberazioni degli Organi del Settore e cura altresì, secondo le direttive del Presidente del Settore e degli organi federali l'organizzazione degli uffici, dei servizi e di tutte le attività allo stesso attribuite, rispondendo operativamente ai competenti organi federali.</p> <p>3. L'Ufficio Amministrazione è diretto dal Segretario amministrativo, che ne coordina le attività. Il Segretario amministrativo risponde operativamente ai competenti organi federali.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 12</p> <p style="text-align: center;">Uffici di Segreteria e Ufficio di Segreteria amministrativa</p> <p>1. La struttura amministrativa del Settore è organizzata in base a criteri di efficienza, di efficacia e di economicità.</p> <p>2. La Segreteria è diretta dal Segretario del Settore, che ne coordina l'attività. Il Segretario cura l'esecuzione delle deliberazioni degli Organi del Settore e cura altresì, secondo le direttive del Presidente del Settore e degli organi federali l'organizzazione degli uffici, dei servizi e di tutte le attività allo stesso attribuite, rispondendo operativamente ai competenti organi federali.</p> <p>3. L'Ufficio Amministrazione è diretto dal Segretario amministrativo, che ne coordina le attività. Il Segretario amministrativo risponde operativamente ai competenti organi federali.</p>

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
<p>4. Il Segretario del Settore ed il Segretario Amministrativo sono nominati dal Presidente Federale, tra soggetti in possesso di adeguati requisiti tecnico-professionali.</p> <p>5. Al Segretario del Settore può essere affiancato un Vice Segretario, nominato con la stessa procedura di cui al comma precedente.</p> <p>6. Il Segretario del Settore o, in caso di sua assenza o impedimento il Vice, assiste, curando la redazione dei relativi verbali, alle riunioni del Consiglio Direttivo.</p>	<p>4. Il Segretario del Settore ed il Segretario Amministrativo sono nominati dal Presidente Federale, tra soggetti in possesso di adeguati requisiti tecnico-professionali.</p> <p>5. Al Segretario del Settore possono essere affiancati sino a due Vice Segretari, nominati con la stessa procedura di cui al comma precedente.</p> <p>6. Il Segretario del Settore o, in caso di sua assenza o impedimento il Vice, assiste, curando la redazione dei relativi verbali, alle riunioni del Consiglio Direttivo, del Consiglio di Presidenza, delle Commissioni del Settore.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 15 Il Corpo degli Ispettori</p> <p>1. Il Corpo degli Ispettori esercita il controllo sull'attività amministrativa e contabile dei Comitati dipendenti.</p> <p>2. Il Corpo degli Ispettori, composto da un numero non inferiore a otto, è nominato, per ogni stagione sportiva dal Presidente Federale ed è coordinato dal Direttore generale della F.I.G.C.</p> <p>3. Il Corpo degli Ispettori risponde operativamente al Responsabile dell'Ufficio Amministrativo della F.I.G.C.</p>	<p>ABROGATO</p>
<p style="text-align: center;">Art. 16 La Consulta Centrale</p> <p style="text-align: center;">ABROGATO</p>	<p>ABROGATO</p>
<p style="text-align: center;">Art. 17 Gli organi della giustizia sportiva</p> <p>1. Esercitano i poteri di giustizia sportiva presso gli organi del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica:</p>	<p>ABROGATO</p>

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
<p>a) il Giudice Sportivo per le manifestazioni nazionali ed i Giudici Sportivi presso i Comitati Regionali, Provinciali e Locali;</p> <p>b) la Commissione Disciplinare per le manifestazioni nazionali ed i Giudici Sportivi di 2° Grado presso i Comitati Regionali;</p> <p>c) altri organi eventualmente costituiti per particolari manifestazioni indette dal Settore.</p> <p>2. Tutti i componenti gli organi di giustizia sportiva sono nominati dal Presidente d'intesa con il Vice-Presidente Federale per una stagione sportiva.</p> <p>3. I Giudici Sportivi d'ogni grado possono essere coadiuvati da uno o più sostituti. La Commissione Disciplinare per le manifestazioni nazionali è composta dal Presidente e da quattro o più componenti e giudica con la presenza del Presidente (che può essere sostituito nelle funzioni dal componente anziano) e due componenti.</p>	
<p style="text-align: center;">Art. 18 Gli organi tecnici arbitrali</p> <p>1. Gli organi tecnici arbitrali che operano presso il Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica sono quelli indicati dal Regolamento dell'Associazione Italiana Arbitri e svolgono le funzioni ivi previste.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 13 Gli organi tecnici arbitrali</p> <p>1. Gli organi tecnici arbitrali che operano presso il Settore sono quelli indicati dal Regolamento dell'Associazione Italiana Arbitri e svolgono le funzioni ivi previste.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 19 Affiliazioni</p> <p>1. Le società e gli altri organismi che intendono praticare attività esclusiva nel Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica debbono ottenere l'affiliazione alla Federazione Italiana Giuoco Calcio ai sensi dell'art. 15 delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C..</p>	<p style="text-align: center;">ABROGATO</p>
<p style="text-align: center;">Art. 20 Obblighi delle società</p> <p>1. Le società sono tenute a collaborare con gli organi centrali e periferici del Settore nella acquisizione di dati e notizie comunque ritenute</p>	<p style="text-align: center;">Art. 14 Obblighi delle società</p> <p>1. Le società sono tenute a collaborare con gli organi centrali e periferici del Settore nella acquisizione di dati e notizie comunque ritenute</p>

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
<p>utili a fini di studio e di approfondimento di problematiche riguardanti l'attività giovanile.</p> <p>2. Le società e le associazioni che svolgono attività giovanile, disciplinata ed organizzata dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, hanno l'obbligo di tesserare federalmente, nella categoria "giovani", anche quei calciatori inquadrati ed utilizzati nei "Centri di Avviamento allo Sport" e nelle "Scuole di Calcio", a solo titolo didattico e formativo.</p> <p>3. Le società sono altresì tenute a versare la tassa di adesione al Settore, i contributi per le spese organizzative delle attività, i depositi nonché a soddisfare tutti gli altri oneri che, di anno in anno, vengono determinati dalla F.I.G.C. e dal Settore.</p>	<p>utili a fini di studio e di approfondimento di problematiche riguardanti l'attività giovanile.</p> <p>2. Le società e le associazioni che svolgono attività giovanile, disciplinata ed organizzata dal Settore, hanno l'obbligo di rispettare le norme in materia di tesseramento previste dalle N.O.I.F..</p> <p>3. Le società sono altresì a soddisfare tutti gli oneri che, di anno in anno, vengono determinati dagli organi competenti.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 21 Le Assemblee Regionali</p> <p>1. Le società che abbiano svolto attività esclusiva nel Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica consecutivamente nelle ultime tre stagioni sportive debbono, in vista dell'Assemblea Federale, essere convocate in Assemblee Regionali perché possano concorrere a conferire il mandato collettivo di cui all'art.14, comma 6, dello Statuto.</p> <p>2. La convocazione è disposta a mezzo raccomandata, spedita almeno dieci giorni prima della data fissata per l'Assemblea, dal Presidente del Comitato Regionale del Settore e, nella Regione Trentino Alto Adige, dal Presidente del Comitato regionale Autonomo. Le funzioni di verifica dei poteri e di scrutinio sono svolte dai componenti l'ufficio del Giudice Sportivo di 2° Grado costituito presso il Comitato Regionale.</p> <p>3. Le società possono essere rappresentate da chi ne ha la legale rappresentanza a termini di Statuto Sociale o, per delega di questi, da un dirigente regolarmente in carica.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 15 Delegati Assembleari in rappresentanza delle società che svolgono attività giovanile e scolastica</p> <p>1. Le elezioni dei delegati assembleari in rappresentanza delle società che svolgono attività giovanile e scolastica per l'elezione del Presidente Federale sono disciplinate dallo Statuto e dalle Norme procedurali per le Assemblee della L.N.D..</p>

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
<p>4. Le Assemblee Regionali sono validamente costituite, in prima convocazione, con la presenza di delegati che rappresentano almeno la metà più una delle società aventi diritto di voto e, in seconda convocazione, quale che sia il numero dei delegati presenti.</p> <p>5. I delegati delle società che svolgono attività esclusiva nel Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica partecipano alle votazioni dell'Assemblea Federale unitamente ai delegati della Lega Nazionale Dilettanti (art 9, comma 2, dello Statuto).</p>	
<p style="text-align: center;">Art. 22 Le riunioni periodiche</p> <p>1. I Comitati Regionali, i Comitati Provinciali Autonomi di Trento e di Bolzano ed i Comitati Provinciali e Locali debbono organizzare, almeno una volta ogni sei mesi, riunioni di società e d'ogni altro organismo operante nel territorio di propria giurisdizione ed aderente alle attività del Settore.</p> <p>2. Le riunioni debbono tendere a sensibilizzare i dirigenti delle società e degli altri organismi perché partecipino nella maniera più intensa possibile alla vita della Federazione e del Settore. Nel corso delle stesse debbono essere valutate le risultanze delle attività svolte dal Settore e deve essere promossa la discussione su argomenti attinenti ai problemi delle società ed al valore sociale e culturale dello sport.</p> <p>3. I Comitati che organizzano le riunioni debbono trasmettere al Presidente del Settore dettagliate relazioni sull'andamento delle stesse e sul contenuto degli interventi.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 16 Le riunioni periodiche</p> <p>1. I Coordinatori Federali debbono organizzare, almeno una volta ogni sei mesi, riunioni di società e d'ogni altro organismo operante nel territorio di propria giurisdizione ed aderente alle attività del Settore.</p> <p>2. Le riunioni debbono tendere a sensibilizzare i dirigenti delle società e degli altri organismi perché partecipino nella maniera più intensa possibile alla vita della Federazione e del Settore. Nel corso delle stesse debbono essere valutate le risultanze delle attività svolte dal Settore e deve essere promossa la discussione su argomenti attinenti ai problemi delle società ed al valore sociale e culturale dello sport.</p> <p>3. I Coordinatori Federali che organizzano le riunioni debbono trasmettere al Presidente del Settore dettagliate relazioni sull'andamento delle stesse e sul contenuto degli interventi.</p>
<p style="text-align: center;">Art.23 Le categorie dei calciatori</p> <p>1. I calciatori d'ambo i sessi che praticano attività nell'ambito del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica sono suddivisi, in ragione dell'età, nelle seguenti categorie:</p>	<p style="text-align: center;">Art.17 Le categorie dei calciatori</p> <p>1. I calciatori d'ambo i sessi che praticano attività nell'ambito del Settore sono suddivisi, in ragione dell'età, nelle seguenti categorie:</p> <p>a) Piccoli Amici: appartengono alla categoria</p>

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
<p>a) Pulcini: appartengono alla categoria "Pulcini" i calciatori che abbiano anagraficamente compiuto l'ottavo anno e che, anteriormente al 1° gennaio dell'anno in cui ha inizio la stagione sportiva, non abbiano compiuto il decimo anno. I calciatori già tesserati per la categoria "Pulcini" possono, al compimento anagrafico del decimo anno di età, partecipare anche a gare della categoria "Esordienti" per la stessa Società.</p> <p>b) Esordienti: appartengono alla categoria "Esordienti" i calciatori che abbiano anagraficamente compiuto il decimo anno e che anteriormente al 1° gennaio dell'anno in cui ha inizio la stagione sportiva, non abbiano compiuto il dodicesimo. I calciatori già tesserati per la categoria "Esordienti" possono, al compimento anagrafico del 12° anno di età,</p>	<p>'Piccoli Amici' i calciatori che abbiano anagraficamente compiuto il quinto anno di età e che anteriormente al 1° gennaio dell'anno in cui ha inizio la stagione sportiva, non abbiano compiuto il 6° anno. I calciatori già tesserati come Piccoli Amici, al compimento del 6° anno di età, possono partecipare, con le modalità stabilite dal Settore, anche a gare della categoria Primi Calci per la stessa società;</p> <p>b) Primi Calci: appartengono alla categoria 'Primi Calci' i calciatori che anteriormente al 1° gennaio dell'anno in cui ha inizio la stagione sportiva abbiano anagraficamente compiuto il sesto anno di età e che, nel medesimo periodo di riferimento, non abbiano compiuto l'8° anno. I calciatori già tesserati come Primi Calci, al compimento del 8° anno di età, possono partecipare, con le modalità stabilite dal Settore, anche a gare della categoria Pulcini per la stessa società;</p> <p>c) Pulcini: appartengono alla categoria "Pulcini" i calciatori che abbiano anagraficamente compiuto l'ottavo anno e che, anteriormente al 1° gennaio dell'anno in cui ha inizio la stagione sportiva, non abbiano compiuto il decimo anno. I calciatori già tesserati come Pulcini, al compimento del 10° anno di età, possono partecipare, con le modalità stabilite dal Settore, anche a gare della categoria Esordienti per la stessa società;</p> <p>d) Esordienti: appartengono alla categoria "Esordienti" i calciatori che abbiano anagraficamente compiuto il decimo anno e che anteriormente al 1° gennaio dell'anno in cui ha inizio la stagione sportiva, non abbiano compiuto il dodicesimo. I calciatori già tesserati come Esordienti, al compimento del 12° anno di età, possono partecipare, con le modalità stabilite dal Settore, anche a gare della categoria Giovanissimi per la stessa società;</p> <p>e) Giovanissimi: appartengono alla categoria "Giovanissimi" i calciatori che abbiano compiuto anagraficamente il dodicesimo anno di età e che, anteriormente al 1° gennaio dell'anno in cui ha inizio la stagione sportiva, non abbiano compiuto il quattordicesimo;</p>

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
<p>partecipare anche a gare della categoria "Giovanissimi" per la stessa Società.</p> <p>c) Giovanissimi: appartengono alla categoria "Giovanissimi" i calciatori che abbiano compiuto anagraficamente il dodicesimo anno di età e che, anteriormente al 1° gennaio dell'anno in cui ha inizio la stagione sportiva, non abbiano compiuto il quattordicesimo. I calciatori già tesserati per la categoria "Giovanissimi" possono, al compimento anagrafico del quattordicesimo anno di età, partecipare anche a gare della categoria "Allievi" per la stessa società.</p> <p>d) Allievi: appartengono alla categoria "Allievi" i calciatori che abbiano anagraficamente compiuto il quattordicesimo anno di età e che, anteriormente al 1° gennaio dell'anno in cui ha inizio la stagione sportiva, non abbiano compiuto il sedicesimo.</p>	<p>f) Allievi: appartengono alla categoria "Allievi" i calciatori che abbiano anagraficamente compiuto il quattordicesimo anno di età e che, anteriormente al 1° gennaio dell'anno in cui ha inizio la stagione sportiva, non abbiano compiuto il sedicesimo.</p> <p>2. Il Settore all'inizio di ciascuna stagione sportiva può determinare, all'interno di ogni categoria, limiti specifici di età per partecipare alle attività ufficiali.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 24 Tesseramento e vincolo dei calciatori</p> <p>1. All'attività organizzata dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica partecipano i calciatori tesserati come "giovani", "giovani dilettanti" e "giovani di Serie", secondo le modalità indicate agli artt. 31, 32 e 33 delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C..</p> <p>2. Il tesseramento dei calciatori partecipanti alle attività organizzate dal Settore si effettua secondo le disposizioni contenute nelle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C. Il tesseramento dei calciatori partecipanti alle attività scolastiche si effettua con le modalità convenute annualmente con i competenti organi del C.O.N.I. e delle istituzioni scolastiche.</p> <p>3. Il tesseramento come "giovane" vincola il calciatore alla società fino al termine della stagione sportiva.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 18 Tesseramento e vincolo dei calciatori</p> <p>1. Il tesseramento dei calciatori partecipanti alle attività organizzate dal Settore si effettua secondo le disposizioni contenute nelle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C.</p> <p>2. Il tesseramento dei calciatori partecipanti alle attività scolastiche si effettua con le modalità convenute annualmente con i competenti organi del C.O.N.I. e delle istituzioni scolastiche.</p>

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
	<p style="text-align: center;">Art. 19 L'attività della categoria Piccoli Amici</p> <p>1. L'Attività della categoria Piccoli Amici è prevalentemente ludico-motoria, deve essere svolta seguendo adeguati principi psico-pedagogici con conseguenti metodi tecnico-didattici e viene praticata su base strettamente locale nell'ambito della Delegazione Provinciale o Locale d'appartenenza.</p> <p>2. L'attività ufficiale della categoria "Piccoli Amici" viene disciplinata all'inizio della stagione sportiva.</p>
	<p style="text-align: center;">Art. 20 L'attività della categoria Primi Calci</p> <p>1. L'attività della categoria "Primi Calci" ha carattere eminentemente promozionale, ludico e didattico e viene praticata su base strettamente locale nell'ambito della Delegazione Provinciale o Locale d'appartenenza.</p> <p>2. L'attività ufficiale e le modalità di gioco della categoria "Primi Calci" vengono stabilite dal Settore all'inizio della stagione sportiva.</p> <p>3. Il Settore, per finalità didattiche, in occasione di particolari manifestazioni od in relazione a particolari esigenze organizzative, può integrare le modalità di svolgimento dell'attività.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 25 L'attività della categoria pulcini</p> <p>1. L'attività della categoria "Pulcini" ha carattere eminentemente promozionale didattico, viene praticata su base strettamente locale ed è in alternativa a quella della categoria "Esordienti", obbligatoria per tutte le società che hanno costituito un Centro Avviamento allo Sport o Scuola di Calcio. I Comitati Provinciali Autonomi di Trento e di Bolzano ed i Comitati Provinciali e Locali del Settore organizzano</p>	<p style="text-align: center;">Art. 21 L'attività della categoria Pulcini</p> <p>1. L'attività della categoria "Pulcini" ha carattere eminentemente promozionale, ludico e didattico, viene praticata su base strettamente locale nell'ambito della Delegazione Provinciale o Locale d'appartenenza.</p>

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
<p>nell'ambito della propria giurisdizione tornei a verifica dell'attività addestrativa effettivamente svolta.</p> <p>2. Ai tornei della categoria “Pulcini” le società partecipano con una o più squadre composte da 7 calciatori. Le gare si disputano su campi di dimensioni ridotte (metà campo) con pallone n. 4, con porte di metri 4 x 2, due tempi di gioco da 20 minuti ciascuno e senza la regola del fuorigioco. Gli eventuali tempi supplementari hanno la durata di 5 minuti ciascuno.</p>	<p>2. L'attività ufficiale e le modalità di gioco della categoria “Pulcini” vengono stabilite dal Settore all'inizio della stagione sportiva.</p> <p>3. Il Settore, per finalità didattiche, in occasione di particolari manifestazioni od in relazione a particolari esigenze organizzative, può integrare le modalità di svolgimento dell'attività.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 26 L'attività della categoria esordienti</p> <p>1. L'attività della categoria “Esordienti” ha carattere promozionale, di apprendimento tecnico e formativo, viene praticata su base locale ed è in alternativa a quella della categoria pulcini, obbligatoria per tutte le società che hanno costituito un Centro Avviamento allo Sport o una Scuola di Calcio.</p> <p>2. Ai tornei della categoria “Esordienti”, organizzata dai Comitati Provinciali Autonomi di Trento e di Bolzano e dai Comitati Provinciali o Locali del Settore, le società possono partecipare con una o più squadre. Le gare vengono disputate in due tempi di 25 minuti ciascuno. Gli eventuali tempi supplementari hanno durata di 5 minuti ciascuno.</p> <p>3. I Comitati, per finalità didattiche, in occasione di particolari manifestazioni od in relazione ad esigenze locali, possono integrare le modalità di svolgimento dell'attività.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 22 L'attività della categoria Esordienti</p> <p>1. L'attività della categoria “Esordienti” ha carattere promozionale, di apprendimento tecnico e formativo, viene praticata su base locale nell'ambito della Delegazione Provinciale o Locale d'appartenenza.</p> <p>2. L'attività ufficiale e le modalità di gioco della categoria “Esordienti” vengono stabilite dal Settore all'inizio della stagione sportiva.</p> <p>3. Il Settore, per finalità didattiche, in occasione di particolari manifestazioni od in relazione a particolari esigenze organizzative, può integrare le modalità di svolgimento dell'attività.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 27 L'attività della categoria giovanissimi</p> <p>1. L'attività della categoria “Giovanissimi” è a carattere competitivo ed è obbligatoria per le società delle Leghe Professionistiche e per le società della Divisione Interregionale, di</p>	<p style="text-align: center;">Art. 23 L'attività della categoria giovanissimi</p> <p>1. L'attività della categoria “Giovanissimi” è a carattere competitivo ed è obbligatoria per le società delle Leghe Professionistiche e per le società di “Serie D”, di Eccellenza e di</p>

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
<p>Eccellenza e di Promozione della Lega Nazionale Dilettanti, salvo i poteri di dispensa previsti nei rispettivi regolamenti, e si svolge secondo i criteri del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica e si articola in:</p> <p>a) Campionato Regionale: è organizzato dai Comitati Regionali del Settore e, nella Regione Trentino Alto Adige, dal Comitato Regionale Autonomo quando si siano avute domande di partecipazione di società aventi sede nel territorio dei vari Comitati dipendenti in numero sufficiente a comporre almeno un girone.</p> <p>b) Campionati Provinciali e Locali: sono organizzati dai Comitati Provinciali Autonomi di Trento e Bolzano e dai Comitati Provinciali e Locali del Settore nell'ambito della propria giurisdizione.</p> <p>2. Le gare della categoria "Giovanissimi" vengono disputate in due tempi da 35 minuti ciascuno. Gli eventuali tempi supplementari hanno la durata di 10 minuti ciascuno.</p> <p>3. Il Comitato Direttivo del Settore stabilisce annualmente i criteri di ammissione delle società all'attività Regionale nonché le modalità di svolgimento delle fasi di finale nazionale.</p>	<p>Promozione della Lega Nazionale Dilettanti, salvo i poteri di dispensa previsti nei rispettivi regolamenti, e si svolge secondo i criteri del Settore e si articola in:</p> <p>a) Campionato Nazionale Under 15, riservato alle società della Lega Nazionale Professionisti Serie A, della Lega Nazionale Professionisti Serie B e della Lega Italiana Calcio Professionistico. A partire dalla stagione sportiva 2016/2017, il Campionato si articolerà in:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Campionato Nazionale Under 15 Serie A e B, riservato alle sole società della Lega Nazionale Professionisti Serie A e della Lega Nazionale Professionisti Serie B; - Campionato Nazionale Under 15 Divisione Unica Lega Pro, riservato alle sole società della Lega Italiana Calcio Professionistico; <p>b) Campionato Regionale: è organizzato dai Comitati Regionali L.N.D. quando si siano avute domande di partecipazione di società aventi sede nel territorio dei vari Comitati dipendenti in numero sufficiente a comporre almeno un girone;</p> <p>c) Campionati Provinciali e Locali: sono organizzati dai Comitati Provinciali Autonomi di Trento e Bolzano e dalle Delegazioni Provinciali e Locali L.N.D. nell'ambito della propria giurisdizione.</p> <p>2. Le gare della categoria "Giovanissimi" vengono disputate in due tempi da 35 minuti ciascuno. Gli eventuali tempi supplementari hanno la durata di 10 minuti ciascuno. L'attività ufficiale della categoria "Giovanissimi" viene disciplinata all'inizio della stagione sportiva.</p> <p>3. Il Consiglio Direttivo del Settore stabilisce annualmente i criteri di ammissione delle società all'attività Regionale nonché le modalità di svolgimento delle fasi di finale nazionale.</p>

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
<p style="text-align: center;">Art. 28 L'attività della categoria allievi</p> <p>1. L'attività della categoria "Allievi" ha carattere competitivo, ed è obbligatoria per le società delle Leghe Professionistiche e per le società partecipanti al Campionato Nazionale Dilettanti, di Eccellenza e di Promozione della Lega Nazionale Dilettanti, salvo i poteri di dispensa previsti nei rispettivi regolamenti, e si articola in:</p> <p>a) Campionato Nazionale: è organizzato dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica per squadre di società professionistiche. Al campionato partecipano obbligatoriamente le squadre della categoria "Allievi" delle società che compongono l'organico della Serie A e della Serie B, nonché a completamento dell'organico, squadre di società di Serie C1 e C2 ammesse secondo i criteri annualmente stabiliti dal Consiglio Direttivo della Lega di concerto con il Comitato Direttivo del Settore.</p> <p>b) Campionato Regionale: è organizzato dai Comitati Regionali del Settore e, nella Regione Trentino Alto Adige, dal Comitato Regionale Autonomo quando si siano avute domande di società aventi sede nel territorio dei vari Comitati dipendenti in numero sufficiente a comporre almeno un girone.</p> <p>c) Campionati Provinciali e Locali: sono organizzati dai Comitati Provinciali Autonomi di Trento e di Bolzano e dai Comitati Provinciali e Locali del Settore nell'ambito della propria giurisdizione.</p> <p>2. Le gare della categoria "Allievi" vengono disputate in due tempi da 40 minuti ciascuno. Gli eventuali tempi supplementari hanno la durata di 10 minuti ciascuno.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 24 L'attività della categoria allievi</p> <p>1. L'attività della categoria "Allievi" ha carattere competitivo, ed è obbligatoria per le società delle Leghe Professionistiche e per le società partecipanti al Campionato di "Serie D", di Eccellenza e di Promozione della Lega Nazionale Dilettanti, salvo i poteri di dispensa previsti nei rispettivi regolamenti, e si articola in:</p> <p>a) Campionato Nazionale Under 17 Serie A e B, riservato alle società della Lega Nazionale Professionisti Serie A e della Lega Nazionale Professionisti Serie B;</p> <p>b) Campionato Nazionale Under 16 Serie A e B, a partire dalla stagione sportiva 2016/2017, verrà riservato alle società della Lega Nazionale Professionisti Serie A e della Lega Nazionale Professionisti Serie B;</p> <p>c) Campionato Nazionale Under 17 Divisione Unica Lega Pro, riservato alle società della Lega Italiana Calcio Professionistico e, facoltativamente, alle società della Lega Nazionale Professionisti Serie A e della Lega Nazionale Professionisti Serie B, è formato da un numero di gironi che verrà determinato in relazione al numero di iscrizioni presentate. A partire dalla stagione sportiva 2016/2017, il Campionato sarà riservato alle sole società della Lega Italiana Calcio Professionistico;</p> <p>d) Campionato Regionale: è organizzato dai Comitati Regionali L.N.D. quando si siano avute domande di partecipazione di società aventi sede nel territorio dei vari Comitati dipendenti in numero sufficiente a comporre almeno un girone;</p> <p>e) Campionati Provinciali e Locali: sono organizzati dai Comitati Provinciali Autonomi di Trento e Bolzano e dalle delegazioni Provinciali e Locali L.N.D. nell'ambito della propria giurisdizione.</p> <p>2. Le gare della categoria "Allievi" vengono disputate in due tempi da 40 minuti ciascuno. Gli eventuali tempi supplementari hanno la durata di 10 minuti ciascuno.</p> <p>L'attività ufficiale della categoria "Allievi" viene disciplinata all'inizio della stagione</p>

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
<p>3. Il Comitato Direttivo del Settore stabilisce annualmente i criteri di ammissione delle società all'attività regionale nonché le modalità di svolgimento delle fasi di finale nazionale.</p>	<p>sportiva.</p> <p>3. Il Consiglio Direttivo del Settore stabilisce annualmente i criteri di ammissione delle società all'attività regionale nonché le modalità di svolgimento delle fasi di finale nazionale.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 29 I tornei giovanili</p> <p>1. La durata delle gare dei tornei giovanili è quella prevista dalle norme relative all'attività delle singole categorie di calciatori.</p> <p>2. Qualora il calendario preveda uno svolgimento rapido dei tornei – con più gare nello stesso giorno o in giorni consecutivi per la medesima squadra – i Comitati che li disciplinano possono ridurre la durata dei tempi di gara.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 25 I tornei giovanili</p> <p>1. La durata delle gare dei tornei giovanili è quella prevista dalle norme relative all'attività delle singole categorie di calciatori.</p> <p>2. Qualora il calendario preveda uno svolgimento rapido dei tornei – con più gare nello stesso giorno o in giorni consecutivi per la medesima squadra – i Comitati che li disciplinano possono ridurre la durata dei tempi di gara.</p> <p>3. I tornei sono soggetti all'approvazione dei competenti Organi federali nel rispetto delle normative vigenti.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 30 I Centri di avviamento al calcio</p> <p>1. Le società, per realizzare l'addestramento e la formazione dei giovani calciatori delle categorie "pulcini" ed "esordienti", possono costituire nel loro ambito un "Centro di avviamento al calcio".</p> <p>2. L'attività dei "Centri di avviamento al calcio" deve essere programmata e svolta, nel rispetto degli indirizzi dettati dal C.O.N.I., secondo le prescrizioni di una "guida organizzativa" e di una "guida tecnica" predisposte di concerto dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica e dal Settore Tecnico.</p>	<p style="text-align: center;">ABROGATO</p>

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
<p style="text-align: center;">Art. 31 Le Scuole di calcio</p> <p>1. Le scuole di calcio e di calcio a 5 debbono essere riconosciute dalla F.I.G.C. che ne cura il controllo e il coordinamento per il tramite del Settore Giovanile e Scolastico sulla base dei criteri stabiliti di intesa con il Settore Tecnico.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 26 Le Scuole di calcio</p> <p>1. Le scuole di calcio e di calcio a 5 debbono essere riconosciute dalla F.I.G.C. che ne cura il controllo e il coordinamento per il tramite del Settore sulla base dei criteri stabiliti di intesa con il Settore Tecnico.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 32 Le rappresentative</p> <p>1. Il Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica appronta, per il tramite dei propri organi periferici, le squadre di rappresentativa.</p> <p>2. Costituisce titolo d'onore per i calciatori e per le rispettive società essere chiamati a prendere parte all'attività delle rappresentative.</p> <p>3. I calciatori che, senza provato e legittimo impedimento, non partecipino agli allenamenti ed alle gare delle rappresentative vengono deferiti – unitamente alle società, ove queste concorrano – ai competenti organi disciplinari.</p>	ABROGATO
<p style="text-align: center;">Art. 33 Il premio di preparazione</p> <p>1. La corresponsione del “premio di preparazione” è disciplinato dall'art. 96 delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C. ed il versamento dello stesso deve essere regolato direttamente dalle società interessate.</p>	ABROGATO
<p style="text-align: center;">Art. 34 I Membri d'Onore</p> <p>1. Il Comitato Direttivo e l'Assemblea dei Presidenti dei Comitati Regionali hanno facoltà di nominare Membri d'Onore, a vita, coloro che hanno notevolmente contribuito allo sviluppo ed all'affermazione del Settore stesso.</p>	ABROGATO

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
<p style="text-align: center;">Art. 35 Premi e riconoscimenti</p> <p>1. Il Comitato Direttivo e l'Assemblea dei Presidenti dei Comitati Regionali possono deliberare l'attribuzione di premi e riconoscimenti a società, dirigenti e tesserati che abbiano acquisito particolari meriti nella promozione e nello sviluppo dell'attività calcistica in ambito giovanile e scolastico.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 27 Premi e riconoscimenti</p> <p>1. Il Consiglio Direttivo delibera l'attribuzione di premi e riconoscimenti a società, dirigenti e tesserati che abbiano acquisito particolari meriti nella promozione e nello sviluppo dell'attività calcistica in ambito giovanile e scolastico.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 36 Osservanza delle norme</p> <p>1. Le società, i dirigenti, i tesserati e quant'altri operano in ambito federale sono tenuti alla osservanza delle norme del presente Regolamento nonché di quelle statutarie e quelle contenute negli altri Regolamenti Federali in quanto applicabili all'attività giovanile e scolastica.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 28 Osservanza delle norme</p> <p>1. Le società, i dirigenti, i tesserati e quant'altri operano in ambito federale sono tenuti alla osservanza delle norme del presente Regolamento nonché di quelle statutarie e quelle contenute negli altri Regolamenti Federali in quanto applicabili all'attività giovanile e scolastica.</p>
	<p style="text-align: center;">NORMA TRANSITORIA</p> <p>Il presente Regolamento entra in vigore il 1° luglio 2016.</p>